

Oggetto:	Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo		
N. o.d.g. 5.1	C.d.A. 26.7.2019	Verbale n. 8/2019	UOR: Area Affari generali

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Gianluca Contaldi	P
	Andrea Dezi	AG
Componenti esterni	Catia Giaconi	P
	Elena Cedrola	P
	Maurizio Vecchiola	AG
Rappresentanti studenti	Galileo Omero Manzi	P
	Gianmarco Mereu	P
	Alessia Bottone	P

Il Consiglio di amministrazione

esaminata la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici competenti con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'articoli 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

viste le linee guida AVA 2.0 (versione del 10/08/2017) sull'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio e, in particolare, il punto 3.1 relativo all'istituzione del Presidio della Qualità come requisito necessario per l'accreditamento in base al quale "ogni Ateneo è libero di determinarne la composizione e il funzionamento";

visto il decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 relativo alla "Autovalutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" i cui contenuti sostituiscono integralmente quelli del d.m. n. 987/2016 e successive modifiche e integrazioni;

richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22 marzo 2019 con la quale sono stati attribuiti un'indennità di carica annuale per un importo di euro 2.700 al Presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, e un gettone di presenza per un importo di euro 70 fino ad un massimo di 10 sedute l'anno agli altri componenti;

ritenuto opportuno dotare il Presidio della Qualità di Ateneo, da tempo realtà operante nell'Università di Macerata, di un apposito regolamento al fine di definire con esattezza la composizione di tale organismo, individuarne in maniera più puntuale rispetto ai documenti



ANVUR i compiti e disciplinarne le modalità di funzionamento, in un'ottica di piena trasparenza del suo operato;

richiamato l'articolo 9 comma 8 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, a norma del quale i regolamenti in materia diversa da quella di cui al precedente comma 7 (regolamenti in materia di didattica e ricerca) sono approvati e modificati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;

esaminato l'allegato testo del *Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo*;

considerato il parere favorevole reso dal Senato accademico nella seduta del 23 luglio 2019; con voti palesi unanimi;

delibera di approvare il testo del *Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo* allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento del Presidio della qualità di Ateneo (d'ora in avanti denominato anche PQA) dell'Università degli Studi di Macerata, istituito ai sensi della normativa nazionale vigente e degli atti adottati dalle autorità competenti in materia.

ART. 2 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL MANDATO

1. Il Presidio della qualità è costituito da cinque componenti:

- a) un professore dell'Università, designato dal Rettore, con funzioni di presidente;
- b) tre professori o ricercatori dell'Università, designati dal Rettore;
- c) un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli studenti.

2. I componenti del Presidio sono nominati con decreto del Rettore; essi restano in carica tre anni. Il componente di cui al comma 1 lettera c) resta in carica due anni o fino alla perdita dello *status* di studente.

3. L'Università può corrispondere ai componenti del Presidio un'indennità di funzione o gettoni di presenza per la partecipazione alle attività connesse al loro incarico, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio di amministrazione in attuazione delle vigenti previsioni statutarie e regolamentari. Nel rispetto della disciplina vigente e in conformità all'ordinamento interno l'Università valuta positivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei componenti del Presidio all'interno dei sistemi premiali esistenti.

ART. 3 COMPITI

1. Il PQA svolge i seguenti compiti:

- a) consulenza agli organi di governo dell'Università in vista della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'assicurazione della qualità (AQ) per la didattica, la ricerca e la terza missione;
- b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Università, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ dei corsi di studio (CdS) e dei dipartimenti;
- c) organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della didattica, della ricerca e della terza missione (in particolare organi di gestione dei CdS, dei dipartimenti e delle commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti);
- d) monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per la didattica (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento);
- e) monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a quanto programmato e indicato dagli organi di governo, oltre alla promozione del miglioramento della qualità della ricerca;
- f) organizzazione degli *audit* interni dei CdS;

- g) supporto ai CdS e ai dipartimenti per l'analisi delle attività comuni;
- h) monitoraggio della gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità, con particolare attenzione a quelli da e verso: gli organi di governo dell'Università, il Nucleo di valutazione, le commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti, i dipartimenti e i CdS;
- i) gestione della procedura *on line* dedicata alle segnalazioni e ai reclami dell'utenza;
- j) svolgimento di ogni altra attività connessa all'assicurazione della qualità dell'Ateneo, sulla base della normativa vigente e degli indirizzi dell'ANVUR in materia.

ART. 4 FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO

1. Il presidente ha la facoltà di nominare un vicepresidente.
2. Il presidente convoca le riunioni del PQA e definisce l'ordine del giorno delle sedute.
3. Il Presidio si riunisce, di norma, una volta al mese. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo circostanze urgenti che autorizzino la convocazione del PQA con un preavviso inferiore rispetto al termine ordinario.
4. Gli uffici competenti trasmettono ai componenti del Presidio la documentazione relativa agli argomenti in discussione per via telematica, o con altro mezzo ritenuto idoneo almeno, tre giorni prima della riunione.
5. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. La partecipazione alla riunione può avvenire anche per via telematica.
6. Alle sedute del Presidio, per la discussione di particolari questioni, il presidente può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche nelle materie oggetto di trattazione.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. In caso di assenza del presidente la seduta è diretta dal vice-presidente o, in mancanza, dal docente più anziano in ruolo.

ART. 5 SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. Nello svolgimento delle sue funzioni il PQA si avvale di una struttura tecnica e amministrativa, individuata dalla Direzione generale dell'Ateneo, nonché del supporto degli uffici coinvolti nelle procedure di AQ.

ART. 6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Il PQA assolve i propri compiti in piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo assicura il necessario supporto amministrativo e logistico, l'accesso ai dati e a tutte le informazioni necessarie, la pubblicazione degli atti prodotti dal PQA nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Per ogni riunione del PQA deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante. L'approvazione del verbale può essere effettuata seduta stante, anche per singoli punti, o nella seduta immediatamente successiva.

2. La segreteria del PQA provvede a effettuare estratti di verbale da trasmettere tempestivamente alle strutture interessate al fine di assicurare l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai regolamenti dell'Università e alla normativa nazionale vigente.